

La Commissione respinge quest'affermazione.

Nel valutare la situazione globale, la Commissione ha esaminato tutte le possibili cause di pregiudizio onde accertarsi che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non fosse attribuibile, in realtà, a fattori diversi dalle importazioni dal Giappone, da Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese. Come si è detto nel considerando 66 del regolamento provvisorio, dall'esame delle importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla procedura è emerso che, anche se parte del pregiudizio poteva essere attribuita a queste importazioni, rimaneva inalterato il fatto che le importazioni in dumping dai paesi oggetto della procedura, considerate isolatamente, avevano causato un grave pregiudizio.

In linea con la prassi comunitaria, inoltre, la Commissione è intervenuta per eliminare il pregiudizio istituendo dazi solo fino a concorrenza dei margini di dumping o dei margini di svendita determinati singolarmente per i produttori responsabili del dumping. È pertanto evidente che, adottando quest'impostazione, la Commissione elimina soltanto il pregiudizio causato da ciascun esportatore con le sue importazioni in dumping e, pertanto, non attribuisce alle importazioni in dumping nessun elemento di pregiudizio ascrivibile ad altri fattori.

- (36) La differenza tra i prezzi per l'industria comunitaria, stabiliti secondo il metodo di cui al considerando 81 del regolamento provvisorio, e i prezzi delle importazioni in dumping utilizzati per stabilire la sottoquotazione, come spiegato nel considerando 55 del regolamento provvisorio adeguato dal considerando 27 del presente regolamento, espressa in media ponderata e in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, stabilito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80, è risultata superiore ai margini di dumping accertati per tutti i produttori di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, mentre varia tra il 6,1 e il 40,9 % per i produttori giapponesi.

Per quanto riguarda i produttori che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ritiene che il risultato dell'inchiesta costituisca la base più appropriata per stabilire il livello del dazio, e conclude quindi che verrà applicato loro il livello massimo del dazio determinato per un produttore dello stesso paese.

- (37) Il Consiglio conferma le summenzionate conclusioni della Commissione nonché la determinazione del dazio da applicare, come risulta dai considerando dall'81 all'85 del regolamento provvisorio.

K. IMPEGNI

- (38) Numerosi produttori hanno offerto impegni, ma la Commissione li ha informati che, nel caso in esame, non può accettarli perché ritiene che il

grado di non collaborazione alla procedura, la rapida evoluzione tecnologica del prodotto e la variabilità dei prezzi renderebbero estremamente difficile controllare l'osservanza degli impegni. Probabilmente, inoltre, l'alto livello di mobilità degli impianti di produzione nell'industria non contribuirebbe a ripristinare eque condizioni di concorrenza sul mercato.

- (39) In considerazione di quanto precede, il Consiglio decide che le misure saranno istituite sotto forma di dazi antidumping definitivi.

L. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (40) Visti i margini di dumping stabiliti, il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e la precaria situazione finanziaria di quest'ultima, il Consiglio ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio per tutte le società. Qualora il dazio provvisorio fosse più elevato dell'aliquota del dazio definitivamente istituito, l'importo riscosso non supererà il dazio antidumping definitivo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, di cui al codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric: 8523 20 90*10), originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente :

- a) 40,9 % per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari del Giappone (codice addizionale Taric: 8708), fatta eccezione per le importazioni prodotte e vendute per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, cui si applicano le aliquote seguenti :

— Memorex Telex Japan Ltd : (codice addizionale Taric: 8705),	6,1 %
— Hitachi-Maxwell : (codice addizionale Taric: 8706),	20,6 %
— TDK : (codice addizionale Taric: 8707);	26,7 %

- b) 32,7 % per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari di Taiwan (codice addizionale Taric: 8710), fatta eccezione per le importazioni prodotte e vendute per l'esportazione nella Comunità dalla seguente società, cui si applica l'aliquota seguente :

— CIS Technology : (codice addizionale Taric: 8709);	19,8 %
---	--------